

Appalto integrato: libertà di scelta della forma di collaborazione professionale con il progettista

26 Novembre 2007

Con il parere per la soluzione delle controversie n. 54 del 23 ottobre 2007, l'Autorità si esprime, tra l'altro, sul caso di un'ATI esclusa da una gara per l'aggiudicazione di un appalto integrato, per non aver corrisposto ad una clausola imposta dalla Stazione appaltante.

Con detta clausola la Stazione appaltante obbligava i concorrenti a costituirsi in ATI, ovvero ad impegnarsi a costituire un'ATI fra le medesime imprese ed i professionisti incaricati della progettazione.

* * * * *

L'Autorità nel parere in esame, che ad ogni buon fine si allega, richiama la norma, di cui all'articolo 53, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006 e considera la citata clausola del bando di gara "come non apposta" e, pertanto, illegittima.

Come è noto, la norma richiamata dall'Autorità dispone che, *quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione..... gli operatori economici devono (alternativamente):*

- *possedere i requisiti prescritti per i progettisti;*
- *avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta;*
- *partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.*

La norma citata, dunque, consente al concorrente - sprovvisto dei requisiti di qualificazione per la progettazione - di scegliere liberamente la forma di **collaborazione professionale** che intende instaurare con il progettista che, conseguentemente, non assume nè la qualità di concorrente, nè quella di titolare del rapporto contrattuale con la Stazione appaltante, in caso di eventuale aggiudicazione.

2688-Parere n. 54 del 23 ottobre 2007.pdf [Apri](#)